



**PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CASELLE DI MALTIGNANO**

**CAPITOLATO D'ONERI**

**Art. 1 - Oggetto**

Oggetto del presente è la gestione dei seguenti impianti sportivi siti in Maltignano, Frazione Caselle, Via Lombardia:

- n. 2 campi sportivi polivalenti (adibiti a campo da tennis/ campo di calcio a cinque);
- n. 1 campo di calcio ad 11;
- n. 1 spogliatoio.

Sono esclusi dall'affidamento gli adiacenti campo di bocce ed il locale adibito a Centro di aggregazione giovanile.

L'area esterna al complesso destinata a parcheggio per le autovetture è ad uso non esclusivo di tutti i predetti impianti

**Art. 2 - Scopo**

Lo scopo della concessione consiste nella gestione delle strutture sportive per le finalità sportive e sociali che la Concessionaria persegue.

La gestione delle strutture non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta.

Il Comune di Maltignano, nel proporre l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato, si pone i seguenti obiettivi:

- offrire ai cittadini maltignanesi le strutture in buono stato per la pratica delle discipline sportive previste all'interno degli impianti;
- valorizzare appieno gli impianti e le loro potenzialità di aggregazione e socializzazione contribuendo alla qualificazione del territorio.

**Art. 3 - Uso dell'impianto**

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare i due campi in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto.

**Art. 4 - Modalità generali di svolgimento del servizio**

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i, con oneri di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. Il concessionario accetta la struttura sportiva in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si impegna ad avviare il servizio in concessione avendo conseguito le necessarie autorizzazioni (compresa quella del CONI, come stabilito dal successivo art. 12), permessi e quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico nonché per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per il funzionamento dell'impianto.

La gestione della struttura prevede l'esecuzione di quanto sarà indicato nell'offerta gestionale e in ogni caso dovrà assicurare i seguenti servizi base:

1. manutenzione ordinaria programmata riferita al servizio di gestione nella sua totalità;
2. interventi di manutenzione straordinaria di cui al successivo art. 12;
3. apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell'impianto nella sua complessità;
4. pulizia dell'intero complesso dato in gestione;
5. cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti;

6. concedere libero accesso per l'uso del C.A.G. e per l'utilizzo del campo di bocce da parte dei suoi fruitori;
7. direzione amministrativa, tecnica e organizzativa degli impianti
8. diffusione dell'attività sportiva in tutte le specialità praticabili;
9. attività agonistica e non agonistica attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive;

La gestione sarà condotta dal concessionario in autonomia relativamente agli aspetti di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché di trattamento del personale; saranno in capo al concessionario tutti gli obblighi relativi e le responsabilità.

Per la constatazione e consistenza della struttura, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo tipologiche degli spazi e degli impianti da gestire e mantenere, con riferimento anche alle attività con esse compatibili, **sarà necessario** effettuare sopralluogo presso gli impianti nel giorno indicato dall'Amministrazione comunale e riportato nel Bando di gara e documenti ad esso allegati.

#### **Art. 5 - Durata della concessione**

La concessione, avrà durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipula del contratto. La consegna in gestione della struttura sportiva da parte dell'Amministrazione comunale sarà formalizzata mediante sottoscrizione di apposita convenzione.

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso le due strutture.

E' consentita la proroga tecnica qualora, allo scadere del contratto, l'Amministrazione non abbia completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione.

#### **Art. 6 - Verbali di consistenza e consegna dell'impianto**

I locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi per il servizio oggetto di appalto saranno messi a disposizione del concessionario nello stato in cui si trovano.

L'aggiudicataria rimane concessionaria dell'immobile, degli impianti, delle aree e di tutte le attrezzature esistenti, quali risulteranno dai verbali di consistenza e consegna che verranno redatti alla stipula del contratto in contraddittorio tra il responsabile del servizio del Comune ed il concessionario. I verbali sopra citati dovranno essere aggiornati in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni, durante il rapporto di concessione.

E' espressamente vietata ogni forma di utilizzo dell'impianto sportivo diversa da quella prevista nel presente capitolato o la modifica della destinazione d'uso degli spazi presenti nel complesso sportivo.

Eventuali modifiche tese al miglioramento della struttura e del servizio, al di fuori di quanto previsto dal presente capitolato, dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate.

Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose in possesso del Concessionario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti analogo verbale di cui al precedente comma 2., con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario. Il Concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.

#### **Art. 7 – Assicurazioni**

Il concessionario di gestione assume i rischi di responsabilità civile verso terzi rispetto a sé e di terzi utilizzatori degli impianti derivanti dall'uso degli stessi.

Il concessionario di gestione esonera quindi espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall'attività svolta e/o dai rapporti che instaurerà nell'esercizio dell'affidamento della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione e di ogni altra attività connessa alla gestione.

Il concessionario di gestione, con effetto dalla data di decorrenza della gestione stessa, si obbliga a stipulare con primario istituto di Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata della

gestione, un'adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi : per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Maltignano) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente affidamento, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a: Euro 1.000.000,00 per sinistro, Euro 1.000.000,00 per persona ed Euro 1.000.000,00 per danni a cose (compresi animali e piante).

#### **Art. 8 – Documentazione successiva all'affidamento**

Oltre a quanto stabilito dall' art. 7, l'aggiudicatario deve far pervenire al Comune i seguenti documenti:

a) atto di nomina delle figure di :

- responsabile della sicurezza ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.03.1996 e smi, concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”;
- responsabile manutenzione degli impianti elettrici e delle strutture edili;
- documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs 81/08;
- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (RSPP) e delle figure previste dal D. Lgs. 81/08.

Il concessionario dell'impianto dovrà inoltre eseguire annualmente le opere necessarie alla manutenzione ordinaria e ogni singolo intervento dovrà essere riportato su un libretto delle manutenzioni dove dovrà indicare:

#### Scheda tipo

Data intervento	Oggetto intervento	Ditta esecutrice	Importo al netto IVA	Attestazione di conformità da parte di UTC

La mancata osservanza di quanto prescritto nel presente articolo comporta la revoca della concessione.

#### **Art. 9 – Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del concessionario i soggetti indicati nel Bando di gara e documenti ad esso allegati.

La mancata osservanza di quanto prescritto nel presente articolo è causa ostativa alla sottoscrizione del contratto di concessione.

#### **Art. 10 – Canone e contributi di gestione**

Nessun canone sarà dovuto dal concessionario all'Ente Concedente.

Il Comune, per la gestione dei due campi sportivi, non erogherà contributi al concessionario.

#### **Art. 11 - Lavori obbligatori di manutenzione straordinaria**

I lavori di cui al punto successivo, dovranno essere obbligatoriamente realizzati secondo il cronoprogramma di cui al progetto presentato dal concessionario ed approvato dal Comune.

Tutte le opere realizzate, al termine della concessione, passeranno automaticamente di proprietà del Comune senza che il concessionario possa richiedere alcun prezzo o indennizzo.

#### **Art. 12 - Interventi di manutenzione straordinaria obbligatori a carico del concessionario**

Il concessionario dovrà eseguire nell'immobile, a propria cura e spese, i lavori di manutenzione straordinaria obbligatori riportati nell'allegata stima sommaria redatta dal Settore Tecnico Comunale, secondo la tempistica dichiarata in sede di offerta tecnica.

La realizzazione delle opere e dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del D. Lgs. n. 163/2006, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi Forniture” e s.m.i.

E' facoltà del Comune concedente chiedere ed ottenere cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento degli obblighi di esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della concessione, il concessionario dovrà presentare il progetto esecutivo delle opere, comprensivo di tutta la documentazione autorizzativa necessaria per eseguire le suddette opere.

Il progetto, ai fini dell' approvazione da parte dell'Ente concedente, dovrà essere redatto da tecnico abilitato, corredato del relativo computo metrico estimativo e cronoprogramma di manutenzione straordinaria degli impianti.

Trattandosi di intervento su un impianto di proprietà pubblica, il progetto dovrà essere sottoposto, dal concessionario, al CONI.

Sarà cura del concessionario verificare che la Ditta sia in possesso di tutti i requisiti di cui sopra. Il concessionario sarà altresì responsabile della cura e della verifica dell'esecuzione ad opera d'arte dei lavori. In ogni caso la Ditta procederà all'esecuzione dei lavori dietro la direzione e con il costante coordinamento del competente ufficio tecnico dell'Ente.

Tutte le opere realizzate, al termine della concessione, passeranno automaticamente di proprietà del Comune senza che il concessionario possa richiedere alcun prezzo o indennizzo.

Al termine dei lavori il concessionario si impegna a trasmettere il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori dell'intervento, accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

### **Art. 13 - Migliorie inserite nell' offerta tecnica**

Potranno essere offerti in sede di gara, i seguenti interventi aggiuntivi e migliorativi:

#### **(Lavori)**

a)Manutenzione straordinaria del campo ad 11 con semina e rinfoltimento nelle zone di minore attecchimento :

Stima sommaria Iva esclusa: Euro 3.000,00

b) Sostituzione quadro elettrico principale :

Stima sommaria Iva Esclusa: Euro 1000,00

c) fornitura e posa in opera di cordoli antitrauma lungo i bordi del campo di calcio a cinque:

Stima sommaria Iva esclusa: Euro :2.500,00

#### **(Attrezzature ed arredi)**

d) Fornitura e posa in opera di Panchina da 6 metri (12 posti) con struttura in acciaio zincato, ricoperta in policarbonato alveolato dello spessore di mm 4, profilato 50x30 mm, sedute a scocche in polipropilene.

Stima sommaria Iva Esclusa: Euro 4.000,00

e) Fornitura e posa in opera di Panchina da 4 metri (8 posti) con struttura in acciaio zincato, ricoperta in policarbonato alveolato dello spessore di mm 4, profilato 50x30 mm, sedute a scocche in polipropilene.

Stima sommaria Iva Esclusa: Euro 3.000,00

La realizzazione dei predetti interventi offerti in sede di gara, dovrà essere, in ogni caso, preventivamente autorizzata formalmente per iscritto dall'Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di indicare tempistiche di realizzazione diverse da quelle eventualmente indicate dal Concessionario. La realizzazione dei medesimi interventi e/o migliorie sono subordinati al rilascio da parte di tutte le autorità e/o Enti competenti delle autorizzazioni e/o concessioni e/o permessi prescritti dalla normativa di riferimento. Il concessionario sarà altresì responsabile della cura e della verifica dell'esecuzione ad opera d'arte dei lavori e della posa in opera delle forniture In ogni caso la

Ditta procederà all'esecuzione dei lavori dietro la direzione e con il costante coordinamento dei competenti uffici tecnici dell'Ente.

Tutte le opere realizzate nonché gli arredi ed attrezzature offerte in sede di gara, al termine della concessione, passeranno automaticamente di proprietà del Comune senza che il concessionario possa richiedere alcun prezzo o indennizzo.

Al termine dei lavori il concessionario si impegna a trasmettere il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori dell'intervento, accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

#### **Art. 14 - Attrezzature e arredi ulteriori**

Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione comunale potrà essere dal concessionario alienata o distrutta.

In merito ad ulteriori attrezzature, arredi ed effetti d'uso **diversi da quelli proposti nell'offerta tecnica**, il concessionario ha la facoltà di installarli, previo nulla osta del Comune, presso gli impianti sportivi dati in gestione; tuttavia alla data di scadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla loro rimozione e ritiro.

#### **Art. 15 - Personale in servizio**

Il Concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con proprio personale anche volontario in numero proporzionato al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta.

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali e volontari in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune.

Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiuvatori la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.

#### **Art. 16 - Utilizzo degli impianti**

L'aggiudicatario è tenuto a gestire l'impianto sportivo garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità secondo criteri propri dell'uso pubblico.

Le modalità di utilizzo degli impianti e di svolgimento delle attività formano parte integrante del progetto gestionale presentato in sede di offerta.

#### **Art. 17 - Disponibilità dell'impianto**

Il concessionario metterà a disposizione della Civica Amministrazione, della cittadinanza maltignanese, delle associazioni iscritte all'albo comunale e delle scuole di Maltignano, il complesso sportivo con le seguenti modalità:

- durante tutta la durata della gestione, il Comune di Maltignano, si riserva il diritto di utilizzare le strutture per massimo in totale di n. 5 eventi all'anno, comprensivo sia di attività direttamente organizzate dal Comune senza oneri a suo carico, sia di attività, organizzate da altre società o associazioni, che siano patrocinate dal Comune, con applicazione in quest'ultimo caso di tariffario comunale. Anche in questi casi il concessionario dovrà rendersi disponibile a farsi carico dell'apertura e chiusura della struttura, della sua sorveglianza e pulizia.

- le scuole di ogni ordine e grado, avranno disponibilità di utilizzo dell'impianto per lo svolgimento dell'attività scolastica, nell'ambito di un progetto concordato con le scuole, gli organi competenti della Civica Amministrazione e il concessionario.

In ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs.81/08 – art. 26 sarà redatto all'atto della stipula del contratto un documento unico di valutazione del rischio di interferenze per le attività indicate.

#### **. Art. 18 - Tariffe e proventi**

Per l'affidamento della gestione delle strutture concesse il concessionario incasserà direttamente i proventi derivanti dalla gestione degli impianti a copertura dei costi di gestione. Le tariffe attualmente vigenti, sono quelle approvate dal Comune con deliberazione di G.C. n. 53 del 16.07.2015 e sono le seguenti:

#### **A) Campo Sportivo di Caselle**

1. tariffa base per singolo allenamento: con uso illuminazione 78€, senza uso illuminazione 40€
2. tariffa per associazioni residenti nel territorio Comunale ( che favoriscano le attività giovanili fino alla maggiore età - oppure che svolgano attività agonistica ) = con uso illuminazione 22€, senza uso illuminazione 12€

#### **B) Campi da calcetto e tennis siti in Viale Lombardia (Caselle di Maltignano)**

- tariffa per calcetto 28€/ora (sia con illuminazione che senza illuminazione)
- tariffa tennis 7€/ora per il singolo/ 14€/euro ora per il doppio (sia con illuminazione che senza illuminazione)
- tariffa per singola manifestazione/torneo con patrocinio dell'Ente: riduzione del 50% rispetto alla tariffa fissata

Le tariffe, fissate annualmente, possono essere variate dall'Amministrazione Comunale, sentito il Concessionario.

Il concessionario di gestione dovrà rilasciare apposita ricevuta agli utilizzatori attestante il pagamento della tariffa citata e tenere la documentazione relativa a tutti gli introiti effettuati a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Sarà stabilito di comune accordo, con l'Amministrazione Comunale, l'orario di apertura e chiusura degli impianti.

#### **Art. 19 - Utenze**

Tutte le utenze relative alla gestione delle strutture concesse, fatta eccezione per quelle legate al consumo elettrico, sono a carico del concessionario di gestione.

Il concessionario aggiudicatario della presente selezione ha l'obbligo di effettuare a proprie spese la voltura delle utenze a proprio nome entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di affidamento definitivo della concessione per la gestione.

Il concessionario di gestione si obbliga espressamente a mettere in atto ogni intervento o strumento possibile, sia di ordine tecnico che sotto il profilo delle verifiche della sorveglianza e controllo per un contenimento ed una razionalizzazione delle spese energetiche

#### **Art. 20 - Oneri a carico del Concessionario**

Il Concessionario dovrà :

- a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere le attività sportive che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- b) applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione per l'utilizzo degli impianti da parte degli utenti;
- c) concedere libero gratuito accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- c) praticare le quote agevolate per quegli utenti che l'Amministrazione comunale eventualmente potrà indicare;
- d) concedere entro il limite massimo di n. 5 eventi l'anno, l'uso delle strutture per attività organizzate gratuitamente dal Comune o da privati autorizzati e patrocinati dal Comune secondo il tariffario comunale.
- e) concedere libero accesso per l'uso del C.A.G. e per l'utilizzo del campo di bocce da parte dei suoi fruitori;

Sono, altresì, a carico del Concessionario:

- le spese necessarie per le attività di guardiania, pulizia, funzionamento e custodia delle strutture, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.
- Fatte salve le spese di energia elettrica, obbligo di volturazione delle utenze come stabilito dal precedente art. 19.
- Spese legate agli oneri previsti dai precedenti articoli 4, 7, 11, 12, 13 e 14
- le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti la quale dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEE e di quelle antincendio, secondo le direttive del Comune, da registrarsi sul libretto di manutenzione ordinaria, annualmente vistato dall'Ufficio tecnico comunale.

Il Concessionario si impegna e si obbliga di mantenere, comunque, gli impianti concessi in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della concessione in perfetto stato di funzionalità .

Inoltre saranno poste a carico del Concessionario tutte le spese necessarie per il ripristino delle strutture nelle condizioni esistenti all'inizio del presente affidamento, salvo il normale deterioramento.

### **Art. 21 - Rendiconto**

Entro il 31 luglio di ogni anno, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto economico della gestione dell'esercizio precedente.

Il rendiconto economico deve essere accompagnato da una breve relazione illustrativa dell'andamento gestionale e dei risultati ottenuti nelle varie attività.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario sia in sede civile che in sede penale.

L'amministrazione può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

### **Art. 22 - Sub-concessione e modificazione impianto**

Il Concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione in oggetto senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni agli impianti oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove usabilità , agibilità ed omologazione dell'impianto, il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

### **Art. 23 - Pubblicità commerciale**

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma visiva la pubblicità commerciale all'interno degli impianti oggetto della concessione osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali; l'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

In deroga al precedente art. 22 è data facoltà al Concessionario di sub-concedere l'esercizio della pubblicità commerciale.

Il Concessionario dovrà comunicare le generalità ed i requisiti dell'eventuale sub-Concessionario per il necessario gradimento.

Il sub-Concessionario ed il Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

### **Art.24 - Ispezioni e controllo**

Il Comune potrà ordinare ed effettuare ispezioni e controlli in qualsiasi momento, senza preavviso e senza che il concedente possa frapporre rifiuto o impedimento alcuno.

Eventuali inadempienze saranno ritenute lievi o gravi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

Per le infrazioni lievi è prevista l'applicazione di una penale con la sola formalità della contestazione dell'addebito e della determinazione del Responsabile del Servizio che ne determinerà la misura, con un minimo da Euro 50 a Euro 500.

Per le infrazioni gravi con particolare riguardo alla pulizia ed al decoro, il Comune si riserva la facoltà di adottare misure più severe, non esclusa la revoca dell'affidamento, con apposita determinazione del Responsabile del Servizio, previa contestazione degli addebiti e con applicazione di una penale minima di Euro 500.

#### **Art. 25 –Servizi di supporto/migliorativi**

Il Concessionario di Gestione, può istituire servizi di supporto/migliorativi a favore degli utenti frequentanti le strutture concesse come ad es. l'installazione di distributori automatici ecc...

Per la realizzazione di servizi di supporto e/o migliorativi, il concessionario di Gestione dovrà richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni necessarie.

Resta inteso che per le eventuali migliorie, apportate e acquisite al patrimonio comunale, il Concessionario di Gestione non potrà pretendere a qualsiasi titolo indennizzo o rimborso dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 26 - Risoluzione**

- Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e a quanto stabilito dal precedente art. 13, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte del concessionario di gestione tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione del servizio e mancata ottemperanza agli obblighi previsti in materia di sicurezza di cui al precedente art. 8 e 15;
- in caso di mancata presentazione del progetto esecutivo e di mancata realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria di cui all' art. 12;
- in caso di mancata realizzazione degli interventi migliorativi/aggiuntivi, attrezzature ed arredi offerti in sede di gara, di cui agli artt. 13 e 14;
- in caso di mancata volturazione delle utenze previsto dal precedente articolo 19;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'affidatario o di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione affidataria;
- in caso di mancato rilascio di ricevuta agli utilizzatori;
- in caso di subconcessione:
  - per interruzione non motivata del servizio;
  - per inadempienze reiterate, accertate e debitamente rilevate dall'Amministrazione Comunale ;

La risoluzione deve essere comunicata al concessionario gestore con raccomandata A.R.

In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere o di far proseguire il servizio fino al periodo di mesi tre dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni oppure affidare immediatamente il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento.

Il Comune di Maltignano si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare unilateralmente risolto il contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. Tale facoltà dovrà essere preceduta da un preavviso scritto, con la motivazione della revoca, da notificarsi dal Comune di Maltignano almeno sei mesi prima.

#### **Art. 27 - Norme applicabili**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato si intendono richiamate le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

#### **Art. 28 - Definizione delle controversie**

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica, che dovessero sorgere tra Ente appaltante e impresa aggiudicataria saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è quello di Ascoli Piceno

**Art. 29- - Trattamento dei dati personali**

Il soggetto aggiudicatario sarà direttamente responsabile, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del trattamento dei dati personali degli utenti di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio. L'utilizzo dei dati in parola dovrà avvenire esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Maltignano.

Allegati:

- Computo metrico estimativo dei lavori di manutenzione straordinaria